

Ho letto per voi – ottobre 2009.

**MODELLO EAS di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 che integra e fornisce ulteriori precisazioni in merito al contenuto del MOD. EAS.

- Sull'argomento era già stata richiamata l'attenzione delle società nel settembre scorso. Il CONI e la Federazione sono intervenuti sull'argomento sia dopo la pubblicazione della circolare 12/E dell'aprile scorso che qualche giorno fa, dopo la pubblicazione della circolare 45/E. Sui loro siti è possibile esaminare e scaricare quanto pubblicato.

- Va precisato che **la scadenza viene spostata al 15 dicembre 2009** dandoci ancora qualche giorno per esaminare a fondo le singole situazioni societarie.

- La nuova circolare interviene sui vari dubbi interpretativi sollevati dalla circ.12/E anche se non li scioglie tutti.

Si poteva e si doveva fare qualcosa in più per mettere le società sportive dilettantistiche in grado di comprendere chi sia o meno obbligato alla dichiarazione ancorché in forma semplificata.

Nella seconda parte contiene un aiuto alle modalità di compilazione del modello.

- La circolare CONI n. 413/09 del 30.10.2009 scorso riporta alcuni passi della circolare 45/E senza addentrarsi in una disamina che sicuramente poteva aiutare a comprendere meglio il tutto aiutando chi non è a vezzo a certe terminologie tecnico-fiscali.

- Appare chiaro che il fisco intende fare un'indagine per conoscere meglio le società, per verificare il comportamento fiscale e la regolarità sia ai fini civilistici che amministrativi e fiscali, anche attraverso verifiche incrociate con i dati forniti dal CONI. In conseguenza, si raccomanda a tutte le società di esaminare bene attraverso i propri consulenti o anche il Comitato, la propria situazione e provvedere in merito.

- Si allega il testo della circolare del CONI.

Cordialmente. Giuseppe Agnoletto



# Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali  
Prot. n. 0000413/09

Roma, 30 ottobre 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Modello EAS di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi previsto dall'art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 45/E del 29 ottobre 2009.

Di seguito alla precedente comunicazione del 16 ottobre 2009, si informa che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, qui allegata, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai contenuti del modello EAS, la cui presentazione, già fissata al 30 ottobre 2009, è stata poi stabilita al 15 dicembre 2009.

Con tale circolare viene preliminarmente rilevato che la presentazione di detto modello costituisce un onere gravante in via generale su tutti gli enti privati non commerciali e ribadito che gli enti associativi che non adempiono a tale onere nei termini di legge non possono fruire dei regimi tributari agevolati disposti dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/1972, in materia di IVA.

Quanto ai soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell'art. 30 del citato d.l. n. 185/2008, la circolare stessa, in relazione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, che non svolgono attività commerciale, osserva che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali, ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ciò posto, viene puntualizzato che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

In ordine alle modalità di compilazione del modello, la ripetuta circolare chiarisce che le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, diverse da quelle espressamente esonerate dall'art. 30 del d.l. n. 185/2008, possono limitarsi a redigere il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornire i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 20), 25) e 26). Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica devono barrare anche la casella "si" del rigo 3).

Ai fini della compilazione di cui sopra, appaiono utili i chiarimenti forniti al paragrafo 2 della circolare allegata alla presente in ordine ai dati e notizie richiesti nei succitati rigi.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)

